SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Regione Lombardia

Università di Cagliari

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1996.

Attuazione della direttiva 96/20/CE della Commissione del 27 marzo 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1996.

Attuazione della direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96A5964-96A6012

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 10:

Immobiliare Aurora, società per azioni, in Novara: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1996.

Banca di Roma, società per azioni, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1996.

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Prestito emesso con deliberazione degli azionisti del 28 dicembre 1972».

Estrazione di obbligazioni «Prestito emesso con deliberazione degli azionisti del 24 maggio 1971».

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 1996.

Variazione alla denominazione di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inscrimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Germany ha chiesto di apportare modifiche grafiche nei condizionamenti delle sigarette «Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim», nonché di eliminare la parola Filter dalla relativa denominazione, pur continuando a dotare di filtro il prodotto stesso e ritenuto che tali modifiche costituiscono facoltà della ditta proprietaria del marchio;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Ritenuto che i condizionamenti nella nuova grafica delle citate sigarette rispondono alle prescrizioni di cui alla predetta direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da «Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim» a «Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Slim».

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati, nella nuova veste grafica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A6092

DECRETO 10 settembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Toscana, per il Veneto e per la Sicilia hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro successioni e ufficio del registro atti pubblici di Bari nei giorni 5 e 6 agosto 1996 per le conseguenze di tentati furti con scasso;

commissione tributaria provinciale di Palermo nei giorni 6 e 7 agosto 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Vittoria, ufficio imposte dirette di Bagheria e ufficio imposte dirette di Misilmeri nei giorni 16 e 17 agosto 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Mistretta nei giorni 19 e 20 agosto 1996 per disinfestazione dei locali:

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Puglia:

ufficio del registro successioni e ufficio del registro atti pubblici di Bari nei giorni 5 e 6 agosto 1996.

Regione Sicilia:

commissione tributaria provinciale di Palermo nei giorni 6 e 7 agosto 1996;

ufficio del registro di Vittoria, ufficio imposte dirette di Bagheria e ufficio imposte dirette di Misilmeri nei giorni 16 e 17 agosto 1996;

ufficio imposte dirette di Mistretta nei giorni 19 e 20 agosto 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6044

DECRETO 10 settembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Livorno in data 12 giugno 1996 (dalle ore 9,30 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Livorno è accertato in data 12 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6009

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 settembre 1996.

Modalità di presentazione dell'autocertificazione da parte dei minorati civili titolari di pensioni, assegni ed indennità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica», convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto, in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 novembre 1996, i minorati civili titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare una autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile e che tale autocertificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autocertificazione prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, dovrà essere presentata, secondo il modello di cui all'allegato *A*, alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro nel cui ambito territoriale gli invalidi risiedono. Tale autocertificazione dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano, alle citate direzioni provinciali del Tesoro i cui indirizzi sono riportati nell'allegato *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

Da compilare in stampatello

Allegato A

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale dei Servizi Vari e
delle Pensioni di Guerra

AUTOCERTIFICAZIONE ex D.L.323/96 e L.425/96
da trasmettere alla **DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO**
competente per territorio entro il 30/11/1996

Numero libretto(1)

Cognome: ______________________

Nome: ______________________

Residente in: ______________________ Prov.: ______

Via/Piazza: ______________________ N. ______

Codice Fiscale: [| | | | | | | | | | | | | | |]

Categoria (indicare se invalido civile, cieco civile o sordomuto)

Beneficio economico fruito (indicare se si tratta di assegno, pensione o indennità)

(1) Rilevabile dal cedolino di pagamento della pensione, assegno o indennità.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
(ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e 28 febbraio 1986 n. 45)

Il/la sottoscritto/a: ....

nato/a a: .... prov. .... il ....

con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile,

DICHIARA (2)

- ☐ di esserne **tuttora affetto**
- ☐ di esserne **parzialmente** affetto
- ☐ **di non esserne più affetto**

Data: .... Firma(3) ....

(2) Barrare la casella interessata.
(3) Se minore o interdetto, specificare la qualità rivestita (Legale rappresentante o tutore):

Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante, da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Il Dichiarante è impossibilitato a firmare per: ....
(Causa dell'impedimento)

(1° Testimone) Cognome e Nome | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia

Tipo Documento | Numero | Rilasciato il | da

Firma: ------------------------------

(2° Testimone) *Cognome e Nome* | Data di Nascita | Luogo di Nascita | Provincia

Tipo Documento | Numero | Rilasciato il | da

Firma: ------------------------------

ATTENZIONE: Utilizzare un solo modello per ogni categoria senza allegare altra certificazione

DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

ALLEGATO B

Direzione Provinciale del Tesoro di Agrigento Via M. Cimarra (Quadrivio Spinasanta) 92100 **AGRIGENTO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Alessandria Via Cavour, 23 15100 **ALESSANDRIA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona Via Palestro, 15 60122 **ANCONA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo Via Madonna del Prato, 114/119 52100 **AREZZO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno C.so Mazzini, 295 63100 **ASCOLI PICENO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Asti Viale Della Vittoria, 47 14100 **ASTI**
Direzione Provinciale del Tesoro di Avellino Via Vasto - Pal. Ciardiello 83100 **AVELLINO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Bari Via Bissolati (angolo Via Mediana) 70121 **BARI**
Direzione Provinciale del Tesoro di Belluno Via Ippolito Caffi, 83 32100 **BELLUNO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Benevento Palazzo Uffici Finanziari Via Foschini 82100 **BENEVENTO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Bergamo Via Bonomelli, 1 24100 **BERGAMO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna Via Aldo Moro, 68 40127 **BOLOGNA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Brescia Via Cefalonia, 50 25124 **BRESCIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Brindisi Via Rubini,12 72100 **BRINDISI**
Direzione Provinciale del Tesoro di Cagliari Via XX Settembre, 13 09100 **CAGLIARI**	Direzione Provinciale del Tesoro di Caltanissetta Via Cavour - Palaz. Bonsignore 93100 **CALTANISSETTA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso. C.so Bucci, 43 86100 **CAMPOBASSO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta Via Vivaldi, 51 81100 **CASERTA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Catania C.so Sicilia, 32 95131 **CATANIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro Via Gioacchino Da Fiore, 6 88100 **CATANZARO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Chieti Via Asinio Herio, 128 66100 **CHIETI**	Direzione Provinciale del Tesoro di Como Via Massenzio Masia, 27 22100 **COMO**

Direzione Provinciale del Tesoro di Cosenza Palazzo Cribari Via Roma, 83 87100 **COSENZA**	Direzione Provinciale del Tesoro dei Cremona C.so Vittorio Emanuele, 21 26100 **CREMONA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Cuneo C.so Giolitti, 36 12100 **CUNEO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Enna Via Barrafranca, 1 94100 **ENNA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Ferrara P.zza Torquato Tasso, 3 44100 **FERRARA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Firenze Via Masaccio, 126 50100 **FIRENZE**
Direzione Provinciale del Tesoro di Foggia C.so Garibaldi, 10 71100 **FOGGIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Forlì Via Solferino, 21 47100 **FORLÌ**
Direzione Provinciale del Tesoro di Frosinone P.zza Martiri di Vallerotonda 03100 **FROSINONE**	Direzione Provinciale del Tesoro di Genova Via Finocchiaro Aprile, 1 16129 **GENOVA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Gorizia C.so Verdi,52 34170 **GORIZIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto Via Roma, 19 58100 **GROSSETO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Imperia C.so Garibaldi, 112 18100 **IMPERIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia Via Libero Testa, 27 86170 **ISERNIA**
Direzione Provinciale del Tesoro i L'Aquila C.so Federico II, 55 67100 **L'AQUILA**	Direzione Provinciale del Tesoro di La Spezia C.so Nazionale, 332 19100 **LA SPEZIA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Latina Via Milano, 66 04100 **LATINA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce Via Premuda, 20 73100 **LECCE**
Direzione Provinciale del Tesoro di Livorno Palazzo delle Finanze V.le Carducci, 1/3 57100 **LIVORNO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Lucca V.le Luporini, 1021 55100 **LUCCA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Macerata Via Garibaldi, 77 62100 **MACERATA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Mantova Via Pomponazzo, 27 46100 **MANTOVA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Massa Carrara Via Europa, 2 54100 **MASSA CARRARA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Matera Palazzo Uffici Finanziari P.zza Matteotti 75100 **MATERA**

Direzione Provinciale del Tesoro di Messina Via Aurelio Saffi, 98 98100 **MESSINA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Milano Via Zuratti, 34 20126 **MILANO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Modena Via Rainusso, 90/100 41100 **MODENA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli Parco S. Paolo Via Cintia Isolato, 25 80126 **NAPOLI**
Direzione Provinciale del Tesoro di Novara Via Andrea Costa, 35 28100 **NOVARA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Nuoro Via Lamarmora, 121 08100 **NUORO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Oristano Complesso Immobiliare S. Nicola Via D. Petri 09170 **ORISTANO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Padova Via Riviera Ruzzante, 2 35123 **PADOVA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Palermo V.le Regione Siciliana, 2384 90125 **PALERMO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Parma Via Grossardi, 1 43100 **PARMA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Pavia C.so Mazzini, 18 27100 **PAVIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia Via Martiri dei Lager, 77 06100 **PERUGIA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Pesaro Via Mameli, 9 61100 **PESARO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Pescara Palazzo Uffici Finanziari P.zza Italia 65100 **PESCARA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza Via Carducci 11 29100 **PIACENZA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Pisa V.le Gramsci, galleria B, 14 56100 **PISA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Pistoia Galleria Nazionale, 4 51100 **PISTOIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone B.go S. Antonio, 23 33170 **PORDENONE**
Direzione Provinciale del Tesoro di Potenza Palazzo Uffici Governativi C.so XVIII Agosto 85100 **POTENZA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Ragusa Via Archimede, 17 97100 **RAGUSA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Ravenna Via Rondinelli, 4 48100 **RAVENNA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria Via S. Anna (Edificio A) 89100 **REGGIO CALABRIA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia Via IV Novembre, 12 42100 **REGGIO EMILIA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Rieti Via Della Gioventù 02100 **RIETI**

Direzione Provinciale del Tesoro di Roma Via Napoleone Parboni, 6 00153 **ROMA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Rovigo C.so Del Popolo Galleria Rhodigium, 7 45100 **ROVIGO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Salerno C.so Vittorio Emanuele, 58 84100 **SALERNO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Sassari Via Carlo Felice, 29 07100 **SASSARI**
Direzione Provinciale del Tesoro di Savona P.zza Martiri Della Libertà, 2 17100 **SAVONA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Siena P.zza Calabria, 2 53100 **SIENA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Siracusa Via S. Metodio, 36 96100 **SIRACUSA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Sondrio Via Mazzini (angolo Via Moroni, 5) 23100 **SONDRIO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Taranto P.le Dante, 5 74100 **TARANTO**	Direzione Provinciale del Tesoro di Teramo L.go Madonna Delle Grazie 64100 **TERAMO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Terni Palazzo Uffici Finanziari Via Bramante, 37 05100 **TERNI**	Direzione Provinciale del Tesoro di Torino Via Grandis, 14 10121 **TORINO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Trapani Via Virgilio (Quartiere Portici Lotto 11) 91100 **TRAPANI**	Direzione Provinciale del Tesoro di Treviso Via Pinelli, 26/a 31100 **TREVISO**
Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste Via Cavour, 2/2 34132 **TRIESTE**	Direzione Provinciale del Tesoro di Udine Via s. Daniele, 41 33100 **UDINE**
Direzione Provinciale del Tesoro di Varese Via Frattini, 1 21100 **VARESE**	Direzione Provinciale del Tesoro di Venezia Pal. Moro Barbini Dorsoduro, 1263/a 30123 **VENEZIA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Vercelli P.zza Mazzini, 8 13100 **VERCELLI**	Direzione Provinciale del Tesoro di Verona Lungadige dei Capuleti, 11 37122 **VERONA**
Direzione Provinciale del Tesoro di Vicenza V.le Mazzini, 153 36100 **VICENZA**	Direzione Provinciale del Tesoro di Viterbo Località Piedore Via Armando Diaz, 2 01100 **VITERBO**

N.B. Per le Province di **AOSTA BOLZANO** e **TRENTO** si applicano le particolari disposizioni emanate dalle rispettive Autonomie locali.

96A6133

DECRETO 9 settembre 1996.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 16,875 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 9 settembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A6007

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di organizzatore teatrale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di organizzatore teatrale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVII-*ter* del medesimo, la tabella XVII-*quater*, relativa al corso di diploma universitario di organizzatore teatrale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario di organizzatore teatrale.

La tabella II annessa al predetto decreto è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario di organizzatore teatrale.

Dopo la tabella XVII-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XVII-*quater*, relativa al diploma universitario di organizzatore teatrale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 165

TABELLA *XVII-quater*

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI ORGANIZZATORE TEATRALE

Art. 1.

Istituzione ed accesso

Il corso di diploma per organizzatore teatrale è istituito nelle facoltà di lettere e filosofia e nelle facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo. Il titolo di ammissione al corso è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facoltà la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sarà deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà anche in considerazione alla disponibilità di risorse e di personale dell'Ateneo e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 2.

Finalità e durata del corso di diploma

Il diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e criteri finalizzati a uno studio organico del sistema di produzione teatrale, volto alla formazione culturale e professionale di un esperto del settore. Il diploma è rivolto a formare quadri intermedi, capaci di assumere uno spettro vasto di funzioni all'interno della vita materiale del teatro pubblico e privato: dalla pianificazione economica dello spettacolo alla sua organizzazione produttiva, dalla promozione pubblicitaria al marketing, dall'organizzazione informatica degli archivi all'utilizzo della multimedialità per informare e commercializzare il prodotto teatrale.

Art. 3.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 4.

Organizzazione degli studi

Il corso degli studi comprende 15 annualità.

I. ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI.

Anno propedeutico:

1) un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E);

2) un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A);

3) un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B);

4-5) due insegnamenti dell'area dell'arte, musica e spettacolo (da scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

6) una prova di lingua straniera moderna.

Biennio professionalizzante. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare;

7-8) organizzazione ed economia dello spettacolo L26A (biennale, con esame di profitto alla fine di ciascuna annualità);

9) storia del teatro e dello spettacolo L26A;

10) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Q05B;

11) Marketing industriale (con particolare riferimento allo spettacolo teatrale) I27X;

12) legislazione dei beni culturali N10X;

13) elaborazione e trasmissione delle immagini (con particolare riferimento allo spettacolo teatrale) K03X;

14) economia e tecnica della pubblicità P02B;

15) organizzazione informatica degli archivi M12A.

L'attività didattica comprende inoltre:

una prova di lingua inglese.

Art. 5.

Tirocini professionali e stages

Il consiglio della struttura didattica dovrà prevedere al terzo anno di corso laboratori, esercitazioni pratiche e stages di sei mesi presso teatri stabili, pubblici e privati, attraverso convenzioni o consorzi, rivolti anche ad offrire un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature.

Art. 6.

Esame finale e titolo di studio rilasciato dal corso di diploma

L'esame finale consiste in una prova pratica o scritta su un progetto o un testo assegnato allo studente dal consiglio della struttura didattica

competente, tenuto conto del percorso formativo e dell'attività di tirocinio svolta dallo studente.

Il titolo di studio rilasciato è il diploma universitario di organizzatore teatrale.

Art. 7.

Proseguimento degli studi

Il diploma si raccorda con il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, istituiti presso le facoltà di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Ai fini del conseguimento della laurea prevista al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A6096

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vermentino di Gallura».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vermentino di Gallura» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995;

Vista l'istanza presentata avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati per quanto riguarda i disposti degli articoli 5 e 6 del disciplinare medesimo inerenti, rispettivamente, la variazione della resa uva/vino dal 65% al 70% e la variazione della percentuale di residuo zuccherino massimo da 4,5 g/l a 5 g/l;

Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale viene accolta l'istanza sopra citata e viene deliberato che la resa uva per ettaro dell'uva destinata alla produzione del vino di che trattasi, erroneamente riportata nella proposta di disciplinare di produzione in 11 tonnellate, sia fissata in 10 tonnellate;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino «Vermentino di Gallura» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Vermentino di Gallura», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vermentino di Gallura» anche con la specificazione aggiuntiva «superiore», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati prodotti in conformità alle disposizioni previste dal sopra citato decreto presidenziale rispettivamente per le due tipologie.

Art. 3.

Al vino a denominazione di origine controllata «Vermentino di Gallura» che alla entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato in bottiglie o

altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri è concesso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione,un periodo di smaltimento di:

diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici,

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle sopra citate;

trenta mesi per il prodotto giacente presso il dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal precedente secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a dodici mesi.

Tale termine è elevato a quattordici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VERMENTINO DI GALLURA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» è riservata al vino bianco, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» può essere prodotto anche nella tipologia «Superiore» a condizione che risponda ai particolari requisiti stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

La uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono provenire dal territorio geograficamente definito «Gallura».

Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agulto, Viddalba in provincia di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore a mt 500 s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi prima della invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Per la tipologia «Superiore» tale resa non deve essere superiore a 9 tonnellate.

La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per ceppo per entrambe le tipologie.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e del 12% per la tipologia «superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna.

Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» non può essere immesso al consumo prima del 15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;

odore: profumo sottile intenso, delicato;

sapore: alcolico, morbido, retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

residuo zuccherino massimo: 5 g/l;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 13% può portare in etichetta la qualificazione «superiore».

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad un'analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti di contrassegno di Stato — ai sensi dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno medesimo.

96A6047

DECRETO 12 settembre 1996.

Proroga del pagamento degli oneri delle pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visti i propri decreti 31 gennaio 1996 e 28 giugno 1996, con i quali è stato prorogato il termine di cui all'art. 30, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Considerata l'opportunità di prorogare al 31 dicembre il termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali anche in vista di una revisione della relativa disciplina;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 è prorogato al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6013

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 1996.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 6 febbraio 1996 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1995 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1996 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la nota n. 21802 del 22 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle allegate tabelle sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 125.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 133.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996.

3. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 120.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1996.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 20 aprile 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO
DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello - maschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
Vitellone:				
maschio	—	201.000	—	332.000
femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
Manzo:				
maschio	—	226.000	—	332.000
femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
Bue	—	174.000	—	332.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
Toro	247.000	201.000	407.000	332.000

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO
DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 627.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.150.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello (bufalo) - maschio e femmina	210.000	165.000	386.000	313.000
Vitellone (bufalo):				
maschio	—	190.000	—	313.000
femmina	415.000	331.000	766.000	627.000
Manzo (bufalo):				
maschio	—	213.000	—	313.000
femmina	574.000	451.000	1.051.000	864.000
Bue (bufalo)	—	165.000	—	313.000
Vacca (bufalo):				
di età non superiore a 8 anni	627.000	522.000	1.150.000	944.000
di età superiore a 8 anni	521.000	428.000	961.000	785.000
Toro (bufalo)	234.000	190.000	386.000	313.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

96A6046

DECRETO 26 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. Monica Bettoni Brandani e sen. Bruno Viserta Costantini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale il sen. Monica Bettoni Brandani ed il sen. Bruno Viserta Costantini sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la sanità;

Ritenuto di conferire la delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato sen. Monica Bettoni Brandani e sen. Bruno Viserta Costantini, ai fini della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti, previste nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, il sottosegretario di Stato sen. Monica Bettoni Brandani è delegato alla trattazione degli affari, e alla firma dei relativi atti e provvedimenti, riguardanti:

il servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale;

la Croce rossa italiana;

il settore dell'assistenza sanitaria di competenza statale afferente al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale le cui restanti attribuzioni, comprese in ogni caso le materie riguardanti il personale del Servizio sanitario nazionale, l'organizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i trapianti di organi, rientrano nell'esclusiva competenza del Ministro;

il Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, limitatamente al settore dell'ambiente.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti, previste nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, il Sottosegretario di Stato sen. Bruno Viserta Costantini è delegato alla trattazione degli affari, e alla firma dei relativi atti e provvedimenti riguardanti:

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con esclusione dell'attività di ricerca e di sperimentazione;

il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, con esclusione della ricerca veterinaria, della formazione professionale e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato sen. Monica Bettoni Brandani, in caso di impedimento od assenza del Ministro:

presiede il consiglio di amministrazione del Ministero;

presiede la commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato sen. Bruno Viserta Costantini, in caso di impedimento od assenza del Ministro:

presiede il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

presiede la commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.

Art. 6.

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli gli atti ed i provvedimenti da sottoporre a deliberazioni del Consiglio dei Ministri o da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 7.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite il Gabinetto del Ministro al quale sono inoltrati dagli uffici competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 264

96A6045

DECRETO 16 settembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dal sig. Pichler Klaus quale attestato di capacità così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1992.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Optiker» conseguito in Austria dal sig. Pichler Klaus;

Ritenuta la corrispondenza di detta formazione conseguita all'estero a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1992;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Decreta:

Il titolo di «Optiker» conseguito in Austria in data 9 dicembre 1986 dal sig. Pichler Klaus, nato a Bolzano (Italia) il 14 febbraio 1968, in Italia è riconosciuto quale attestato di capacità così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6011

DECRETO 16 settembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero conseguito dal sig. Wohlfarter Gottfried quale attestato di capacità così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1992.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Optiker» conseguito in Austria dal sig. Wohlfarter Gottfried;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1992 concernente le disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Ritenuta la corrispondenza di detta formazione conseguita all'estero a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del succitato decreto ministeriale;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Decreta:

Il titolo di «Optiker» conseguito in Austria in data 7 aprile 1975 dal sig. Wohlfarter Gottfried, nato a Bolzano (Italia) il 27 dicembre 1957, in Italia è riconosciuto quale attestato di capacità così come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 settembre 1996.

Sostituzione dell'art. 24, comma 1, del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996. (Deliberazione n. 10203).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge del 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine avente ad oggetto singoli titoli azionari, denominato ISO α;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alla rettifica dei prezzi di esercizio e del numero di titoli sottostanti il contratto ISO α;

Delibera:

Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

«1. Il prezzo di esercizio ed il numero di titoli sottostanti, ovvero il prezzo di esercizio o il numero di titoli sottostanti, anche in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, ovvero il numero di posizioni in contratti ISO α, sono rettificati in occasione di:

a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dei titoli sottostanti il contratto di opzione;

b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il contratto di opzione ISO α;

c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il contratto ISO α, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;

d) distribuzione di dividendi di ammontare superiore al dieci per cento dell'ultimo prezzo di riferimento «cum» del titolo azionario al quale si riferisce il dividendo».

Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore il 23 settembre 1996.

La presente delibera sarà inviata in copia al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 9 settembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A6029

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un andito d'accesso in località Monteno da parte dei signori Bergamini Andrea e Invernizzi Tiziana. (Deliberazione n. VI/14096).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 febbraio 1996, è pervenuta l'istanza dei signori Bergamini Andrea e Invernizzi Tiziana per la realizzazione di andito d'accesso in località Monteno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappale n. 854, foglio n. 10 (limitatamente al sedime dell'intervento) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di andito di accesso in località Monteno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di manutenzione straordinaria al fabbricato rurale in località Bracco da parte del sig. Maglia Antonio. (Deliberazione n. VI/14097).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 aprile 1996, è pervenuta l'istanza del sig. Maglia Antonio per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria al fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappale n. 3467/a, limitatamente al sedime dell'edificio dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria al fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Acquanegra sul Chiese dall'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici esistenti da parte del caseificio Cantarelli rag. Giuseppe S.r.l. (Deliberazione n. VI/14648).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1996, è pervenuta l'istanza del caseificio Cantarelli rag. Giuseppe S.r.l. per la ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), foglio n. 5, mappali numeri 45-55-56-57-58-59-60-33-114 e 124 dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pavimentazione esterna da parte del sig. Spazzadeschi Flavio. (Deliberazione n. VI/16183).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 marzo 1996, è pervenuta l'istanza del signor Spazzadeschi Flavio per la realizzazione di pavimentazione esterna;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Lecco), mappale n. 5612 (limitatamente all'area interessata dai lavori) dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione esterna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e ristrutturazione di un rustico in località Bracco da parte della sig.ra Cappi Margherita. (Deliberazione n. VI/16184).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 maggio 1996, è pervenuta l'istanza della sig.ra Cappi Margherita per l'ampliamento e la ristrutturazione di rustico in località Bracco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 5259 per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 985, per l'ampliamento e la ristrutturazione di rustico in località Bracco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 15 KV e a 380/220 V da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/16185).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 aprile 1996, è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di elettrodotti a 15 KV e 380/220 V;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappali numeri 3494 - 2974 - 1894 - 1895 - 1897 - 3006 - 3012 - 3007 - 3008 - 1964 - 1963 - 1955 - 1968 - 1967 - 2053 - 2051 - 2034 - 3591 - 3562 - 2065 - 1962 - 2082 - 3034 - 2083 - 2088 - 2091 - 3564 - 2093 - 2050 - 2049 - 2046 - 3460 - 1736 - 1735 - 2045 - 2163 - 3078 - 2165 (limitatamente al sedime dell'intervento) dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione elettrodotti a 15 KV e 380/220 V;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A6018

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, appprovato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica e in chimica industriale e l'allegata tabella XIX (corso di laurea in chimica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, contenente ulteriori modifiche all'ordinamento didattico universitario per il corso di laurea in chimica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, contenente ulteriori modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in chimica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in chimica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 23 gennaio 1996;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che rispettivamente del 18 marzo 1996 e 6 maggio 1996 hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al riordinamento del corso di laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 942 del 14 maggio 1996;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

L'art. 80 dello statuto vigente è così modificato:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 80 *(Accesso al corso di laurea)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 81 *(Durata ed articolazione del corso)*. — La durata degli studi del corso di laurea in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico di base, a carattere formativo, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale, di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo, di cui al successivo articolo 84.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno 13 settimane.

L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami si svolgono al termine di ciascun semestre, con tre sessioni per anno accademico, una nella pausa tra i due semestri, una estiva, a conclusione del secondo semestre dell'anno, ed una di recupero autunnale.

Ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal R.S. n. 269/1938.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio ed almeno 320 ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 84;

I corsi, indicati convenzionalmente come «annualità», sono in numero di venticinque per il triennio propedeutico e di nove per il biennio di indirizzo, così come più avanti specificato.

I corsi possono essere monodisciplinari od integrati: in quest'ultimo caso il corso non può essere formato da più di due moduli didattici coordinati; resta fermo che l'accertamento sarà svolto da commissioni di esame di cui fan parte tutti i docenti del corso integrato.

Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore di cui almeno venti dedicate ad esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame.

Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra ventitrè e ventisette.

Lo studente deve, infine, superare l'esame di laurea, che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, nel quale viene fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e può indicare propedeuticità. Durante il triennio lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica di almeno una lingua di rilevanza scientifica. La modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamenti all'interno dei singoli indirizzi.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università sotto la responsabilità di un docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1962, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quelli consigliati e previsti dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area, nonché del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente in relazione al conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Art. 82 (*Regolamento di Ateneo*). - La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 84.

Art. 83 (*Manifesto degli studi*). All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio del corso di laurea determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) sarà definito, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) saranno stabiliti i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Saranno stabilite, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) saranno scelte le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori citati nell'articolazione del corso di laurea;

d) sarà ripartito il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) sarà fissata la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) saranno indicate le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) saranno indicate le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 84 (*Articolazione del corso di laurea*).

TRIENNIO DI BASE PROPEDEUTICO

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente le annualità appresso indicate:

A) *Area matematica.*

Sono obbligatorie tre annualità afferenti ai settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

B) *Area fisica.*

Sono obbligatorie tre annualità appartenenti al settore B01A, delle quali una di laboratorio.

C) *Area chimica.*

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 appartenenti al settore C01A (chimica analitica);

n. 4 appartenenti al settore C02X (chimica fisica);

n. 4 appartenenti al settore C03X (chimica inorganica);

n. 4 appartenenti al settore C05X (chimica organica),

delle sedici annualità, almeno otto devono essere di laboratorio;

n. 1 del settore E05A (chimica biologica).

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e a superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Allo studente che ha superato tutti gli esami di profitto, previsti per il triennio, viene rilasciato a richiesta un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

BIENNIO DI INDIRIZZO

È consentita l'iscrizione al IV anno anche in difetto di due esami del triennio, i quali devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Si potranno inserire a statuto due o più indirizzi, fino ad un massimo di cinque. Ciascun indirizzo è caratterizzato da due insegnamenti fondamentali con i relativi corsi di laboratorio e da cinque corsi opzionali che possono essere

scelti tra quelli attivati presso il corso di laurea in chimica o presso corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria.

Gli insegnamenti opzionali devono appartenere ad uno o più settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G, I.

Nel manifesto degli studi verranno indicati gli insegnamenti opzionali «attivati».

Lo studente può scegliere, quali corsi opzionali, i fondamentali di un altro indirizzo. In questo caso, il corso di laboratorio costituisce corso distinto, sostituisce un corso opzionale e dà luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto.

Il consiglio di corso di laurea può predisporre pacchetti di insegnamenti opzionali («piani di studio consigliati») in modo da costituire orientamenti all'interno dell'indirizzo: tali pacchetti vengono pubblicati nel manifesto annuale.

Prova di accertamento unica

Per le prove di accertamento previste per i corsi del triennio propedeutico e del biennio di indirizzo verranno costituite le relative commissioni di esame di profitto utilizzando i docenti dei corsi relativi secondo le norme dell'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Esame e diploma di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre aver svolto il lavoro di tesi di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme transitorie e finali

Quando sarà operante il nuovo ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal vecchio ordinamento.

Gli studenti già iscritti col vecchio ordinamento possono optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti tra il vecchio e il nuovo ordinamento, e secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facoltà. Tale opzione può essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente statuto, vale quanto indicato nella tab. XIX (D.M. 22 maggio 1995 in *G.U.* 18 luglio 1995).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 settembre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A6048

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 428** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996), **recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1° marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236». I DD.LL. n. 1/1996, n. 99/1996 e n. 236/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

2-bis. *Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive*

modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

Riferimenti normativi:

— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, concerne: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 642/1961, concerne: «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni e rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

— Il R.D. n. 941/1926, concerne: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero».

— La legge n. 301/1982, concerne: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento».

— Si trascrive l'art. 3 della legge n. 308/1981 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti):

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

— Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: «Aprovazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il R.D.L. n. 1345/1926 riguarda: «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie».

La lettera *b)* dell'art. 3 della legge n. 1185/1967 (Norme sui passaporti), è la seguente:

«Non possono ottenere il passaporto:

a) (*omissis*);

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;».

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del D.P.R. n. 939/1983 (Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa):

«Art. 1. — I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilità dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato;

2) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonché i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

3) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

4) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;

5) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'esterno del personale militare e civile;

6) provviste, lavori e prestazioni indispensali per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficenza dei servizi medesimi;

7) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti;

8) studi, progettazioni e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, quando l'amministrazione vi provvede direttamente;

9) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonché per la agibilità dei campi di volo e degli specchi di acqua destinati all'ammaraggio di aerei;

10) spese per il funzionamento delle sale mediche compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

11) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonché spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

13) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

14) spese per il funzionamento delle carceri militari, quando la interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

15) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

16) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per l'assistenza morale e spirituale nonché per il benessere del personale; spese per le onoranze funebri; per i musei storici del Ministero e per le bande musicali; acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

17) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, interessanti la difesa militare, quando sono affidati all'industria privata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993, ed entro i limiti di L. 1.000.000.000;

18) acquisto e riparazione mobili ed arredi, provviste e lavori occorrenti per il minuto mantenimento degli immobili e per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

19) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

20) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva: acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

21) acquisto, noleggio installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi di amplificazione e fusione sonora;

22) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani: acquisto e manutenzione di bardature e ferrature;

23) spese per la stampa e la litografia di bollettini speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, servizi di microfilmatura nonché acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, elettronici, meccanografici e telematici;

24) spese connesse ai servizi di carattere generale degli enti e dei distaccamenti di cui all'art. 115 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; nonché spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero e spese di campagna per navi ed aeromobili ed altre spese inerenti ai rifornimenti per reparti, navi ed aeromobili militari all'estero ed unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

25) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno di un appaltatore, nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l'esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previste dal contratto stesso; nonché lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori.

Per le spese di cui ai numeri 15), 16) e 20) il ricorso alla gestione in economia è consentito nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui ai numeri 6), 10), 12), 14), 18), 19), 21) e 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 300 milioni.

Rimangono salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni».

Art. 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da L. 1.003.480 a L. 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5745

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 8 agosto 1996, n. 11-873.

Riconoscimento dei comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2568/91 come modificato dal regolamento CEE n. 3288/92 e al decreto ministeriale applicativo del 24 febbraio 1994.

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

All'Ispettorato centrale repressione frodi

All'A.I.M.A.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane

All'Agecontrol S.p.a.

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

All'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Alla Unaprol

Alla CNO

All'Aipo

All'Unasco

All'Unapol

Vengono posti, da più parti, taluni quesiti in merito alla procedura da seguire per il riconoscimento dei comitati di assaggio di cui al regolamento CEE n. 2568/91, come modificato dal regolamento CEE n. 3288/92, che prevede in particolare:

all'art. 4, p. 1, l'obbligo per gli Stati membri di costituire comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva;

all'art. 4, p. 3, la compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali in conformità al regolamento stesso e l'obbligo di verificarne requisiti e condizioni.

Le relative disposizioni applicative, emanate con decreto 24 febbraio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1994), nel confermare il riconoscimento di sette comitati di assaggio incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, regolano alcune procedure per il riconoscimento e la compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio previsti dalla sopra citata regolamentazione comunitaria.

Questo Ministero, allo scopo di pervenire ad una chiara e conforme attuazione della normativa comunitaria che regola la materia, ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine alle relative misure applicative.

1) *Procedura per il riconoscimento dei comitati di assaggio incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.*

L'amministrazione o l'ente pubblico interessato dovrà trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo comitato di assaggio e corredata della documentazione relativa alla composizione del comitato stesso, alle capacità sensoriali di ogni singolo componente e alle attrezzature e strutture presso cui opera lo stesso comitato, conformemente a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2568/91.

Il comitato di assaggio ufficiale, operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti relativi agli assaggiatori, alle attrezzature, ai materiali ed agli impegni del comitato richiedente, secondo quanto previsto all'art. 4, p. 1, del regolamento CEE n. 2568/91, presenterà alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali un motivato rapporto, corredato del relativo parere.

Questo Ministero, sulla base del suddetto rapporto e valutata ogni altra utile condizione in fase di istruttoria, provvederà all'emanazione di apposito decreto ministeriale di riconoscimento ed all'inserimento del comitato nell'elenco dei comitati di assaggio pubblici riconosciuti.

2) *Riconoscimento dei comitati di assaggio professionali.*

Si deve premettere che gli assaggiatori, per poter far parte di tali comitati devono essere in possesso del titolo di assaggiatore conseguito in appositi corsi di formazione e far parte dell'albo nazionale, come specificato all'art. 2 del sopra citato decreto 24 febbraio 1994.

Si ritiene opportuno precisare inoltre che i comitati di assaggio professionali o interprofessionali sono costituiti per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del regolamento CEE n. 2568/91 e cioè per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini oggetto soltanto di scambi commerciali come stabilito dal suddetto decreto 24 febbraio 1994.

Per il riconoscimento di questi comitati, l'associazione o l'organizzazione professionale o interprofessionale interessata, deve presentare apposita domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

La domanda, controfirmata dal capo comitato, dovrà contenere le indicazioni e seguire, ai fini del relativo riconoscimento, lo stesso iter procedurale specificato al punto 1.

La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, ricevuta la nota di trasmissione e relativo parere da parte del suddetto Istituto di Pescara, procederà all'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento e all'inserimento dello stesso nell'apposito elenco dei comitati di assaggio professionali e interprofessionali riconosciuti.

Si ribadisce, infine, quanto già disposto con decreto ministeriale 24 febbraio 1994, che la verifica ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento di tutti i comitati di assaggio saranno effettuati dal comitato di assaggio ufficiale operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, che potrà eventualmente essere coadiuvato da enti di provata professionalità nel campo delle analisi sensoriali.

* * *

Si ravvisa l'utilità di sottolineare l'esigenza che le amministrazioni, gli enti e gli organismi, comunque coinvolti nell'attuazione delle norme sopra richiamate, assicurino la massima collaborazione al fine di realizzare la puntuale e corretta applicazione delle suddette disposizioni nonché, di conferire la più ampia diffusione della presente lettera circolare soprattutto nei confronti dei vari operatori interessati.

Il Ministro: PINTO

96A6049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, mercoledì 2 ottobre 1996, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A6151

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10142.XV.J(961) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Candela Romana Aurora 45», che la ditta Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10145.XV.J(964) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Candela Romana Aurora 55», che la ditta Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10242.XV.J(970) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 6», che la ditta Parente Giuseppe, con sede in Baldissero Torinese (Torino) intende importare dalla società Fuegos Artificiales A. Caballer (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10372.XV.J(878) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 6 di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10371.XV.J(979) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 6 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10144.XV.J(963) del 27 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Tric-Trac Trinchetto Allegro 8 Pieghe Finale Forte», che la ditta Capasso Maria intende produrre nella propria fabbrica sita in Villa Literno (Caserta), località Madonna di Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4214.XV.J(916) del 18 maggio 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Romano Trac 1», che la ditta Romano Ignazio e figli intende produrre nel proprio stabilimento in Boscotrecase (Napoli), è riconociuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6039

Nuova classificazione di un artificio pirotecnico già riconosciuto

Con decreto ministeriale n. 559/C.21679.XV.J(595) del 10 agosto 1996, l'artificio pirotecnico denominato: «Cartuccia a Colpo Safety Blank Cartridges» già riconosciuto e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con decreto ministeriale n. 559/C.21227.XV.J(24) datato 11 gennaio 1993, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, è ora riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Pertanto il decreto ministeriale n. 559/C.21227.XV.J(24) dell'11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, deve ritenersi annullato.

96A6038

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.13889.XV.J(926) del 27 agosto 1996, il manufatto esplosivo denominato: «Dynatronic N2/T/SWS», che la ditta Italesplosivi S.p.a. intende importare dalla società Dynamit Nobel - Troisdorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6433.XV.J (937) del 1° agosto 1996, l'accenditore elettrico denominato: «SA 3012» che l'ing. Carlo Monetti con studio tecnico in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla società Davey Bickford - Rouen (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 e testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0454 - 1.4S.

96A6037

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix»

Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 739 dell'11 settembre 1996

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

1 siringa preriempita 1 dose 0,5 ml adulti (A.I.C. 029245091);

1 fiala 1 dose vaccino 0,5 ml adulti (A.I.C. 029245103);

1 siringa preriempita 1 dose 0,25 ml bambini (A.I.C. 029245115);

1 fiala 1 dose vaccino 0,25 ml bambini (A.I.C. 029245127).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica di processo produttivo.

Al processo produttivo del vaccino in oggetto vengono autorizzate le seguenti modifiche:

riduzione allo 0,7% della concentrazione di sodio desossicolato durante le fasi di frazionamento e inattivazione del ceppo virale A/Nanchang/933/95;

riduzione da 86 ore a 2 ore dell'esposizione del ceppo virale A/Nanchang/933/95 al sodio desossicolato durante le fasi di frazionamento e inattivazione;

separazione delle singole frazioni virali su gradiente di saccarosio al termine del processo di frazionamento;

filtrazione del materiale frazionato preceduta da prefiltrazione su membrane porose da 0,8 micron, in sostituzione della semplice sonificazione;

inattivazione del virus intero con formaldeide a temperatura di 20 °C e ± 2 °C, anziché a 4 °C, al fine di ottenere una inattivazione più rapida;

riduzione della concentrazione in antigene nei bulk monovalenti a circa 500 µg/ml, durante la conservazione del vaccino, al fine di mantenere l'antigene in soluzione.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6138

Variazione del marchio della specialità medicinale «Myelostim»

Con provvedimento AIC/UAC n. 6 del 24 giugno 1996 la società Chugai-Rhone-Poulenc, con sede in 20 Avenue Raymond Aron - 92165 Antony (Francia), è stata autorizzata alla variazione del marchio da MYELOSTIM a MYELOSTIM 34.

Le confezioni della specialità medicinale dovranno essere poste in commercio con gli stampati riportanti il nuovo marchio approvato.

La società titolare dell'A.I.C. è inoltre autorizzata ad esaurire le scorte della specialità medicinale con la precedente denominazione di «Myelostim» fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6056

Autorizzazione all'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1996, l'istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in beni mobili per un valore di L. 230.000.000 circa, disposto dalla sig.ra Boggi Giovanna con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Ripamonti, notaio in Milano, numero di rep. 109684.

96A6034

Autorizzazione al Fondo malattie renali del bambino in Genova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 luglio 1996 il Fondo malattie renali del bambino, con sede in Genova, è autorizzato ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Leva, con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Anna Maria Parlati, notaio in Genova, numero di rep. 15213 consistente in un terzo dell'asse ereditario costituito da beni mobili e in un immobile sito in Genova-Nervi, via Ghiardelli Pescetto n. 11/D, del periziato valore di L. 606.650.000, per un totale di L. 1.039.137.224, al lordo delle passività che assommano a complessive L. 21.080.191.

96A6035

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo alla s.s. n. 336 dell'aeroporto di Malpensa, quarto lotto

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 18 luglio 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla s.s. n. 336 dell'aereoporto di Malpensa, quarto lotto, da realizzarsi nei comuni di Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Vizzola Ticino (Varese), presentato dall'ANAS S.p.a.

96A6023

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto della nuova darsena di Rimini

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 12 luglio 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla darsena di Rimini, presentato dalla società S. Giuliano S.p.a.

96A6032

Determinazione definitiva del finanziamento relativo alle opere per il disinquinamento dei comuni di Melendugno, Calimera, Martignano e delle Marine di S. Foca, Torre Specchia e Rocca li Posti.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento relativo alle opere per il disinquinamento dei comuni di Melendugno, Calimera, Martignano e delle Marine di S. Foca, Torre Specchia e Rocca li Posti, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 5.575.469.509.

96A6024

Determinazione definitiva del finanziamento relativo alla riduzione dell'inquinamento della fascia costiera per quanto concerne collettori, impianto di depurazione, telecontrollo dell'intero sistema, a servizio del centro urbano e degli insediamenti costieri della regione Sardegna.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento relativo alla riduzione dell'inquinamento della fascia costiera: collettori, impianto di depurazione, telecontrollo dell'intero sistema, a servizio del centro urbano e degli insediamenti costieri (regione Sardegna), nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 1.932.744.169.

96A6025

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord-occidentale della Sardegna.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord-occidentale della Sardegna, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in lire 21.327.990.334.

96A6026

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per il disinquinamento della fascia costiera del golfo di Cagliari

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento relativo al progetto per il disinquinamento della fascia costiera del golfo di Cagliari, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 4.228.330.079.

96A6027

Determinazione definitiva del finanziamento relativo alle opere di completamento della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali nella regione Sardegna.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento relativo alle opere di completamento della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali (regione Sardegna), nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in lire 18.264.169.565.

96A6028

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per la riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda relativamente alla costruzione del sistema fognario depurativo del comune di Posada.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 13 agosto 1993 per l'intervento relativo al progetto per la riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda (costruzione del sistema fognario depurativo del comune di Posada), nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 2.389.711.538.

96A6029

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per il disinquinamento del bacino Cabras-Santa Giusta

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento relativo al progetto per il disinquinamento del bacino Cabras-Santa Giusta, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 4.001.582.340.

96A6030

Revoca del finanziamento relativo al completamento del sistema di depurazione e costruzione del collettore di collegamento con il centro abitato del comune di Torchiarolo.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1996, il finanziamento relativo al completamento del sistema di depurazione e costruzione del collettore di collegamento con il centro abitato del comune di Torchiarolo, nell'ambito del programma Envireg, concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994, è revocato.

96A6031

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano» e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1996, ha ritenuto di accogliere le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, già proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «Riserva» e «Occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

«Vin Santo di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» Riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

Sangiovese (Prugnolo Gentile) minimo 50%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» - «Vin Santo di Montepulciano» Riserva - «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee: La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza.

L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lurctana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 80 q.li.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui alla legge 12 febbraio 1992, n. 164, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 m s.l.m. e non inferiore a 260 m s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo di 3.300 piante per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del «Chianti» d.o.c.g. all'albo del «Vino Nobile di Montepulciano» d.o.c.g., all'albo del «Rosso di Montepulciano» d.o.c. e all'albo del «Bianco Vergine Valdichiana» d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c., «Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c e per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva d.o.c. e il 29% per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice d.o.c.;

l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 15 gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva, e del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

per i primi tre anni di entrata in vigore del presente disciplinare è consentito l'uso di caratelli con volume superiore a quelli sopraindicati per l'invecchiamento di cui al presente articolo;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva, anni otto per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vin Santo di Montepulciano»:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno il 2% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

«Vin Santo di Montepulciano» Riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui minimo 14,5% svolto e minimo 2,5% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 22 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;
odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;
sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% di cui minimo il 15% svolto e minimo 3% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

96A6033

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma

Con decreto ministeriale 19 luglio 1996 l'Associazione nazionale bieticoltori, con sede legale in Roma, via Barberini n. 86, e uffici in Bologna, via d'Azeglio n. 48, è stata autorizzata a modificare il proprio statuto.

96A6036

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 settembre 1996

Dollaro USA	1524,32
ECU	1914,24
Marco tedesco	1009,82
Franco francese	296,39
Lira sterlina	2377,02
Fiorino olandese	901,00
Franco belga	49,053
Peseta spagnola	11,999
Corona danese	262,34
Lira irlandese	2455,22
Dracma greca	6,345
Escudo portoghese	9,903
Dollaro canadese	1111,99
Yen giapponese	13,947
Franco svizzero	1231,48
Scellino austriaco	143,52
Corona norvegese	235,96
Corona svedese	230,42
Marco finlandese	337,54
Dollaro australiano	1204,67

96A6152

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Sestola ad accettare una donazione

Con decreto n. 953/95 I sett. del 4 luglio 1995 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica pro-tempore di Sestola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un p.c. Olivetti PCS 42 P matr. 518388 HD 210 MB del valore di L. 2.360.000, una stampante Olivetti DM 224 L matr. 1828184 del valore completo di L. 714.000; un pc Olivetti PCS 11 HD 85 MB n. 587091 con video monocromatico del valore di L. 1.654.100; una stampante Olivetti JP 250 n. 343855 del valore di L. 654.500, disposta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

96A6076

Autorizzazione alla scuola elementare «Don Milani» di Castelnuovo Rangone ad accettare una donazione

Con decreto n. 1672/I sett. del 19 dicembre 1995 del prefetto della provincia di Modena, il direttore didattico del circolo di Castelnuovo Rangone è autorizzato ad accettare la donazione di un computer Siemens XDO RF8810 M55, completo di stampante 136-ND 31 del valore di L. 400.000; una centralina radio CHIA R505, completa di radiomicrofono Q-309, del valore dichiarato di L. 900.000, un computer 8086,66DX2, completo di monitor a colori, sound blaster, stampate HPDESKJET 550C del valore di L. 6.580.700, disposta dal gruppo genitori Volonta di Castelnuovo R. e dalla ditta S.A.P.I. S.p.a. di Castelnuovo Rangone.

96A6077

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Venezia n. 1479/96 1° settore del 1° luglio 1996, l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad acquistare dalla Stargas S.p.a. un immobile sito in Venezia, Fondamenta delle Zattere, 1404, al prezzo valutato di L. 1.935.000.000.

Detta compravendita consentirà all'Università di Venezia di ampliare la superficie a disposizione della struttura didattica già inserita nella sede distaccata delle Zattere.

96A6088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riduzione della superficie della concessione per bentonite e terre da sbianca denominata «Malga Ofra», in comune di Recoaro Terme.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, la concessione per bentonite e terre da sbianca denominata «Malga Ofra», in comune di Recoaro Terme (Vicenza), della quale è titolare la S.p.a. Valdol, con sede in Maglio di Sopra (Vicenza), viene ridotta di superficie a decorrere dalla data della domanda 5 giugno 1995.

96A6082

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

«Geometria», settore scientifico-disciplinare: A01C «Geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6086

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina «Statistica», settore scientifico-disciplinare: S01A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6087

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Bari concernente la vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 53, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo del testo, dove è scritto: «... scienze matematiche fisiche *nucleari* dell'Università degli studi di Bari ...», leggasi: «...scienze matematiche fisiche *naturali* dell'Università degli studi di Bari...»; inoltre, al decimo rigo del testo, dove è scritto: «Facoltà di scienze matematiche fisiche e *nucleari*:», leggasi: «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e *naturali*:».

96A6043

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189